

Codice A1819C

D.D. 19 giugno 2024, n. 1305

Accordo Quadro triennale del 5 aprile 2023, artt. 2 e 3, tra ISPRA e i componenti della Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) istituita con Legge n. 365 dell'11 dicembre 2000. Approvazione schema di convenzione operativa tra ISPRA e Regione Piemonte per la realizzazione di un "Catalogo condiviso dei fenomeni di sinkhole e delle cavità sotterranee nel territorio della Regione Piemonte".



ATTO DD 1305/A1800A/2024

DEL 19/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Accordo Quadro triennale del 5 aprile 2023, artt. 2 e 3, tra ISPRA e i componenti della Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG) istituita con Legge n. 365 dell'11 dicembre 2000. Approvazione schema di convenzione operativa tra ISPRA e Regione Piemonte per la realizzazione di un "Catalogo condiviso dei fenomeni di sinkhole e delle cavità sotterranee nel territorio della Regione Piemonte".

Premesso che:

l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

con il Decreto del 21 maggio 2010, n.123 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato emanato il *"Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)"*;

con il Decreto del 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA, successivamente modificato con Deliberazioni n. 51 del 30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020;

con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, che attribuisce competenze geologiche specifiche relativamente all'aggiornamento della cartografia geologica e al dissesto idrogeologico (art. 6 commi g e h) e tra l'altro, svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione

e le connesse attività di ricerca e sperimentazione nelle diverse matrici ambientali, tra cui la matrice suolo e sottosuolo, nel cui ambito ricadono le competenze in ambito geologico;

l'ISPRA attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia coordina e gestisce le attività di rilievo nazionale per il monitoraggio e la valutazione dello stato e dell'evoluzione delle matrici ambientali prevalentemente abiotiche del suolo e del sottosuolo, curando anche la realizzazione e pubblicazione ufficiale della cartografia geologica ed assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia, idrogeologia e geofisica, di uso e tutela del suolo e delle georisorse e di valutazione della pericolosità geologica.

Considerato che:

la Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente esercita funzioni amministrative di pianificazione, programmazione e indirizzo in materia di governo del territorio e tutela ambientale;

il Settore Geologico, afferente alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha anche il compito di supportare le politiche regionali collegate alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla difesa del suolo, alla pianificazione territoriale e all'organizzazione e coordinamento delle attività per la produzione di cartografia geologica, database tematici e loro divulgazione;

la Legge Regionale 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali" in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997, n. 59, all'art. 63 comma 1 lettera b) assegna alla Regione Piemonte il supporto geologico-tecnico, la verifica e la valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

la DGR n. 11-1409 dell'11 maggio 2015, ai sensi dell'art. 5 della LR n. 23/2008, attribuisce al Settore Geologico la funzione del mantenimento dei rapporti con organismi sovraregionali in relazione a studi e progetti in materia geologica e gestione di basi dati regionali concernenti la prevenzione del rischio geologico;

Considerato inoltre che:

la Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), istituita dal Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica di cui l'art.3 bis del D.L. 12 ottobre 2000 n.279 convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n.365, è costituita da: 1. l'ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia con funzioni di coordinamento; 2. le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; 3. le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 4. le Agenzie Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, della Lombardia e della Sardegna; 5. L'Agenzia Regionale Strategica e dello Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Puglia;

in data 5 aprile 2023 è stato firmato l'Accordo Quadro triennale tra ISPRA e tutti i componenti della RISG, avente per oggetto i seguenti obiettivi strategici: realizzare le attività strategiche e operative su tutte le discipline geologiche di cui sono competenti i membri della RISG a livello nazionale

(ISPRA) e regionale (Regioni, Province Autonome, ARPA e ASSET); estendere a livello nazionale buone pratiche promosse dai singoli soggetti firmatari dell'Accordo, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse; promuovere il coordinamento dei soggetti e l'armonizzazione delle competenze che si occupano di geologia a livello regionale;

l'art. 3 del suddetto Accordo Quadro prevede che gli obiettivi citati siano realizzati attraverso specifiche convenzioni operative proposte dal Consiglio Direttivo RISG e concordate tra 2 o più Parti;

la proposta del Consiglio Direttivo del RISG del 19 marzo 2023 è stata di attivare una specifica Convenzione operativa in tema di Sinkhole e Cavità sotterranee naturali e antropogeniche con le Regioni;

la Regione Piemonte partecipa al Tavolo Tematico N "Sinkhole e cavità naturali e antropogeniche" di cui al Regolamento interno del Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome approvato dal Consiglio Direttivo del RISG;

l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

le considerazioni che precedono in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici trovano ulteriore conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e da ultimo nell'articolo 7, comma 4 del D.Lgs 36/2023;

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Preso atto che:

la Regione Piemonte e ISPRA, di seguito indicate in breve come le "Parti" se nominate congiuntamente, hanno interesse a collaborare per effettuare un censimento relativo ai sinkhole naturali e antropogenici e alle cavità sotterranee presenti per contribuire ad alimentare il database nazionale dei sinkhole e cavità sotterranee così come previsto dalle finalità della convenzione in relazione a: gli artt 2 e 3 dell'Accordo Quadro. La realizzazione di tale database riveste interesse pubblico comune alle Parti alla luce delle proprie finalità istituzionali e delle premesse;

le attività descritte nelle precedenti premesse rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e

della prevenzione del dissesto idrogeologico;

le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività di cui trattasi nello schema di Convenzione;

lo schema di Convenzione è a titolo gratuito e ciascuna Parte sosterrà le eventuali spese necessarie per l'espletamento delle proprie attività;

la Regione concorre alla realizzazione del progetto dedicando proprio personale all'esecuzione delle attività indicate nello schema di Convenzione (Allegato A) e nel Cronoprogramma, allegati al presente atto;

tenuto conto che le attività previste dallo schema di Convenzione e dal Cronoprogramma allegato supportano:

- la conoscenza geologica del territorio, che costituisce il presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato alla difesa del suolo,
- la prevenzione delle calamità naturali,
- la mitigazione del rischio idrogeologico,
- la pianificazione territoriale,
- la progettazione di opere ed infrastrutture e alle esigenze di protezione civile;

nello schema di Convenzione sono esplicitamente riportati, negli appositi articoli, in linea con le modalità di attuazione delle attività: finalità della collaborazione, referenti, durata e decorrenza, modalità di verifica e controllo delle attività svolte, obblighi delle Parti, trattamento dei dati personali, proprietà dei risultati e pubblicazioni.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;
- Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9;
- DGR n. 5-8361 del 27 marzo 2024.;

determina

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare lo schema di Convenzione operativa tra ISPRA e Regione Piemonte per la

realizzazione di un “*Catalogo condiviso dei fenomeni di sinkhole e delle cavità sotterranee nel territorio della Regione Piemonte*”, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;
4. di dare atto che le Parti svolgeranno le attività di cui allo schema di Convenzione nei tempi e con le modalità stabiliti nella stessa all’art. 4 “*Modalità di esecuzione delle attività*”;
5. che, qualora durante lo svolgimento delle attività già previste, sorgesse l’esigenza di realizzare altre attività a completamento/integrazione delle stesse, Regione Piemonte potrà stipulare apposite convenzioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90 con Arpa Piemonte e altri soggetti scientificamente qualificati del territorio;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
7. di nominare Responsabile dell’attuazione della Convenzione la dirigente del Settore Geologico e come Coordinatore per la realizzazione del *Catalogo condiviso dei fenomeni di sinkhole e delle cavità sotterranee nel territorio della Regione Piemonte*, il Dott. Geol. Carlo Giuseppe A. Piccini.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi competenti nei termini di legge.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A**SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA**

ai sensi dell'art.15 della Legge n.241 del 07.08.1990
per la realizzazione di un Catalogo condiviso dei fenomeni di sinkhole e delle cavità
sotterranee nel territorio della Regione Piemonte

TRA

la Regione Piemonte, di seguito denominata anche "Regione", con sede e domicilio fiscale in Torino, Piazza Piemonte, n. 1, Codice Fiscale 80087670016 e Partita IVA 02843860012 legalmente rappresentata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, XXXXXXXXXXXX, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Piazza Piemonte, n. 1, Torino, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con determina direttoriale n..... del,

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato "ISPRA", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato da XXXXXXXXXXXX Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso ISPRA, via Vitaliano Brancati n.48, Roma, di seguito indicate in breve come le "Parti" se nominate congiuntamente.

PREMESSO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";

- con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA, successivamente modificato con Deliberazioni n. 51 del 30/09/2019 e n. 62/CA del 27/01/2020;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, che attribuisce competenze geologiche specifiche relativamente all'aggiornamento della cartografia geologica e al dissesto idrogeologico (art. 6 commi g e h) e tra l'altro, svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione nelle diverse matrici ambientali, tra cui la matrice suolo e sottosuolo, nel cui ambito ricadono le competenze in ambito geologico;
- ISPRA attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia coordina e gestisce le attività di rilievo nazionale per il monitoraggio e la valutazione dello stato e dell'evoluzione delle matrici ambientali prevalentemente abiotiche del suolo e del sottosuolo, curando anche la realizzazione e pubblicazione ufficiale della cartografia geologica ed assicurando lo sviluppo di strumenti di analisi in materia di geologia, geomorfologia, idrogeologia e geofisica, di uso e tutela del suolo e delle georisorse e di valutazione della pericolosità geologica;
- con Disposizione n. 1184/DG del 21/06/2023 il Direttore Generale dell'ISPRA, ad integrazione della disposizione n. 981/DG del 16/03/2023, ha delegato al XXXXXXXX, titolare del Centro di responsabilità amministrativa CRA C03, quale Centro avente una propria autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, l'esercizio di funzioni in ordine alla stipula di tutti gli atti di propria pertinenza, quali a titolo esemplificativo accordi, convenzioni e contratti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- la Regione, ai sensi della normativa vigente, esercita funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo per il governo del territorio e la tutela ambientale;

- in Regione il Settore Geologico, afferente alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, ha anche il compito di supportare le politiche regionali collegate alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla difesa del suolo, alla pianificazione territoriale e all'organizzazione e coordinamento delle attività per la produzione di cartografia geologica, db tematici e loro divulgazione;
- la Legge Regionale 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali" in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997, n. 59, all'art. 63 comma 1 lettera b) assegna alla Regione Piemonte il supporto geologico-tecnico, la verifica e la valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;
- la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) nelle proprie attività di censimento, elaborazione e diffusione dell'informazione geologica, esponendo tutti i dati geologici all'interno del geoportale dell'Agenzia;
- la Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG), istituita dal Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica di cui l'art.3 bis del D.l. 12 ottobre 2000 n.279 convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n.365, è costituita da: 1. l'ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia con funzioni di coordinamento; 2. le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; 3. le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 4. le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, della Lombardia e della Sardegna; 5. L'Agenzia Regionale Strategica e dello Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Puglia;

- in data 5.04.2023 è stato firmato l'Accordo Quadro triennale tra ISPRA e tutti i componenti della RISG, avente per oggetto i seguenti obiettivi strategici: realizzare le attività strategiche e operative su tutte le discipline geologiche di cui sono competenti i membri della RISG a livello nazionale (ISPRA) e regionale (Regioni, Province Autonome, ARPA e ASSET); estendere a livello nazionale buone pratiche promosse dai singoli soggetti firmatari dell'Accordo, in un'ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse; promuovere il coordinamento dei soggetti e l'armonizzazione delle competenze che si occupano di geologia a livello regionale;
- l'art. 3 del suddetto Accordo quadro prevede che gli obiettivi citati siano realizzati attraverso specifiche convenzioni operative proposte dal Consiglio Direttivo RISG e concordate tra 2 o più Parti;
- la proposta del Consiglio Direttivo del RISG del 19 marzo 2023 di attivare una specifica Convenzione operativa in tema di Sinkhole e Cavità sotterranee naturali e antropogeniche.
- la Regione Piemonte partecipa al Tavolo Tematico N "Sinkhole e cavità naturali e antropogeniche" di cui al Regolamento interno del Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome approvato dal Consiglio Direttivo del RISG;
- le Parti hanno interesse a collaborare per effettuare un censimento relativo ai sinkhole naturali e antropogenici e alle cavità sotterranee presenti per contribuire ad alimentare il database nazionale dei sinkhole e cavità sotterranee così come previsto dalle finalità della Convenzione in relazione a: gli artt 2 e 3 dell'Accordo Quadro. La realizzazione di tale database riveste interesse pubblico comune alle Parti alla luce delle proprie finalità istituzionali e delle premesse.
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un

servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- le considerazioni che precedono in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici trovano ulteriore conferma nelle Delibere ANAC n. 496 del 10 giugno 2020 e n. 179 del 3 maggio 2023 e da ultimo nell'articolo 7, comma 4 del dlgs 36/2023;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- le attività descritte nelle precedenti premesse rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della prevenzione del dissesto idrogeologico;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall' ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

La presente Convenzione è finalizzata a realizzare un catalogo condiviso dei fenomeni di sinkhole naturali e antropogenici e delle cavità sotterranee nel territorio della Regione Piemonte; tale censimento ha l'obiettivo di contribuire ad individuare all'interno del territorio regionale le aree maggiormente suscettibili ai fenomeni di sprofondamento, anche con finalità di pubblica sicurezza, per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni pubblici.

ART. 3

(Compiti delle Parti)

I compiti delle Parti sono suddivisi in varie fasi:

Fase 1 - L'ISPRA consegna alla Regione lo scheletro del database da compilare relativamente al censimento dei sinkhole naturali e antropogenici e delle cavità sotterranee, nonché i dati raccolti da ISPRA ricadenti sul territorio della Regione.

Fase 2 - La Regione ha il compito di contribuire al censimento dei fenomeni di sinkhole naturale e antropogenico e di condividere con ISPRA i dati a sua disposizione relativi alle eventuali cavità sotterranee, collezionando ulteriori nuovi dati nel momento in cui essi si rendano disponibili nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni ordinarie di pianificazione, programmazione e indirizzo in materia di governo del territorio e tutela ambientale, ovvero eventualmente disponibili presso soggetti terzi.

Fase 3a - La Regione consegna i dati raccolti ad ISPRA per integrare il Database Nazionale dei sinkhole e delle cavità sotterranee.

Fase 3b - ISPRA provvede alla verifica ed omogenizzazione dei dati e all'inserimento di questi nel Database Nazionale dei sinkhole e delle cavità sotterranee.

Fase 4 - ISPRA restituisce alla Regione il Database realizzato congiuntamente per ulteriori verifiche e per la redazione di una relazione tecnica finale.

Fase 5 – Aggiornamenti congiunti del Database e sua manutenzione nel tempo da parte di ISPRA.

ART.4

(Modalità di esecuzione delle attività)

Le modalità attraverso le quali le attività verranno svolte, con relativa tempistica, sono esposte in dettaglio nell'Allegato A-Cronoprogramma, che precisa la consequenzialità e la tempistica di ogni singola fase e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 5

(Spese)

La presente Convenzione è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà le eventuali spese necessarie per l'espletamento delle proprie attività.

ART. 6

(Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione ISPRA è: XXXXXXXXXXXXXXXX

Il Responsabile di Convenzione di Regione Piemonte è: XXXXXXXXXXXXXXXX

ART. 7

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 36 mesi. Potrà essere prorogata per giustificati motivi , previo accordo tra le Parti, qualora sia prorogato l'Accordo Quadro e, comunque, entro il termine di scadenza della medesima Convenzione.

Eventuali modifiche della Convenzione potranno essere concordate tra le Parti con apposito atto scritto.

ART. 8

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute,

sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 10

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di

pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 11

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 60 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

ART. 12

(Spese ed oneri fiscali)

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE - Direzione Regionale del Lazio.

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico di chi richiede tale registrazione.

ART. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;
- Regione Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte n. 1, PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

ART. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 15

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per la Regione Piemonte

Direttore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CRONOPROGRAMMA

SOGGETTO ESECUTORE	ATTIVITA'	1° quadrimestre	2° quadrimestre	3° quadrimestre	4° quadrimestre	5° quadrimestre	6° quadrimestre	7° quadrimestre	8° quadrimestre	9° quadrimestre
ISPRA	<u>FASE 1</u> Condivisione dati presenti nel DB attuale di Ispra									
REGIONE	<u>FASE 2</u> Raccolta dati cavità sotterranee e sinkhole e derivanti da attività istruttorie o altri DB									
REGIONE	<u>FASE 3a</u> Invio dati ad Ispra per integrazione del DB sinkhole e cavità sotterranee									
ISPRA	<u>FASE 3b</u> Verifica dati e omogenizzazione									
REGIONE ----- ISPRA	<u>FASE 4</u> Relazione tecnica finale ed invio dell'intera struttura alla Regione									
ISPRA	<u>FASE 5</u> Aggiornamenti congiunti del DB e sua manutenzione nel tempo da parte di Ispra									